



**CAPITOLATO NORMATIVO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER  
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI PER GLI ARTI INFERIORI, PER LE  
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA**

**Durata ACCORDO QUADRO: MESI 48**

1 – OBIETTIVI E PROGETTO DELL’ACCORDO QUADRO CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	1
1.2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO .....	1
1.3 - DEFINIZIONI .....	1
2 – PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE .....	4
3 – DESTINATARI DELL’ACCORDO QUADRO .....	4
4 – FABBISOGNI E QUADRO ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO.....	4
5 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO .....	5
6 – STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E RELATIVE SPESE .....	5
7 – CONFRONTO COMPETITIVO	
8 – GARANZIA DEFINITIVA .....	5
9 – CONTRATTI Specifici BASATI SULL’ACCORDO QUADRO .....	7
9.1 – Oggetto e durata del Contratto specifico .....	7
9.2 – Procedura di adesione e di stipula dei contratti specifici.....	8
10 – CONDIZIONI PER LA ESECUZIONE CONTRATTUALE.....	9
10.1 – Modalità di esecuzione .....	9
10.2 – Referente dell’appaltatore.....	9
10.3 – Caratteristiche del servizio/fornitura.....	9
10.4 – Obblighi del fornitore- responsabilità.....	10
10.5 – Personale adibito al servizio. Obblighi del fornitore. ....	11
10.6 – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici.....	15
10.7 – Fatturazione e pagamenti (quando fatturare e come avviare gli accertamenti/verifiche).....	16
10.8 – Tracciabilità Dei Flussi Finanziari.....	18
10.9 – Revisione dei prezzi.....	18
10.10 – Penalità.....	22
10.11 – Penalità in caso di sospensioni illegittime .....	25
11 – ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....	27
11.1 – Contratto specifico/ordinativo di fornitura .....	27
11.2 – RUP_CC, RUP_AC E DEC.....	28
11.3 – Attività del DEC .....	28
11.4 – Attività di controllo del DEC.....	28
11.5 – Attività di controllo di ESTAR.....	32
11.6 – Avvio dell’esecuzione del contratto.....	32
11.7 – Contestazioni e riserve.....	33
11.8 – Accertamenti quali-quantitativi, Verifica di conformità o di regolare esecuzione.....	33



11.9 – Verifiche di Conformità Aziendali .....	34
11.10 -Variazioni delle prestazioni .....	34
10.11 - Variazioni delle prestazioni proposte dal fornitore .....	35
11.12 – Sospensione Contrattuale.....	35
11.13 – Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore.....	36
12 – PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.....	36
13 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRI E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	37
14 – CAUSE DI RECESSO.....	38
15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	39
16 – VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI .....	40
17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	40
18 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE .....	45
19 – FORO COMPETENTE .....	45
10 – NORME DI RINVIO .....	45
ALLEGATI.....	45

## **1 – OBIETTIVI E PROGETTO DELL'ACCORDO QUADRO - CONTESTO DI RIFERIMENTO**

La presente procedura è volta alla stipula di un accordo quadro multifornitore per la fornitura di DPI degli arti inferiori - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di dispositivi di protezione individuale seconda edizione -per le necessità delle Aziende Sanitarie/Enti del SSR e di Estar stesso.

L'obiettivo della gara è quello di acquisire al miglior prezzo possibile la fornitura di DPI degli arti inferiori.

L'acquisizione di tale fornitura, nell'ambito del SDA – Sistema Dinamico di Acquisizione per dispositivi di protezione individuale seconda edizione di cui alla Deliberazione n. 259/2020 è inserita nel programma dell'attività contrattuale del Dipartimento Acquisizione Beni e servizi aggiornato con Delibera n. 591 del 24/11/2022.

### **1.2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Oggetto dell'accordo quadro è: la fornitura di DPI degli arti inferiori così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico

Il presente Capitolato Normativo, unitamente al Capitolato tecnico, regola le modalità di utilizzazione dell'Accordo quadro da parte delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana

Vista l'omogeneità merceologica degli articoli presenti nel lotto, la fornitura è costituita da un unico lotto non frazionale, nel senso che dovranno essere quotati ed offerti tutti i prodotti del lotto.

Per ciascun lotto, la fornitura viene aggiudicata agli Operatori economici classificatisi ai primi 3 posti della graduatoria di gara, ai quali sono affidati i seguenti importi di fornitura:

**1° graduato: 70% del Quadro Economico della fornitura;**

**2° graduato: 30% del Quadro Economico della fornitura;**

**Totale 100%**

Nel caso in cui il numero degli operatori economici classificati in graduatoria risulta uguale a 2, le quote percentuali di aggiudicazione vengono assegnate nel seguente modo:

1° graduato: 70% del Quadro Economico della fornitura;

2° graduato: 30% del Quadro Economico della fornitura;

Totale 100%

Estar ha l'obbligo di procedere progressivamente, secondo graduatoria, ad erodere prima la quota del primo aggiudicatario, poi quella del secondo, salvo indisponibilità/ non conformità dell'aggiudicatario precedente in graduatoria.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per ESTAR o per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore, costituendo il medesimo Accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula dei contratti attuativi, con le modalità di cui al successivo art. n. 9.

**Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede la stipula di alcun contratto attuativo in nessuna misura.**

**L'importo massimo dell'Accordo quadro indicato non è in alcun modo vincolante né per Estar, né per le Amministrazioni Contraenti che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di contratti attuativi che siano complessivamente inferiori a detto importo.**

Nel periodo di durata dell'Accordo Quadro ESTAR si riserva la facoltà di riaprire il CONFRONTO COMPETITIVO sull'offerta economica fra gli Operatori Economici con i quali ha sottoscritto l'Accordo Quadro, come specificato al successivo art. 7.

**In nessun caso i contratti specifici potranno avere ad oggetto forniture di natura diversa da quelle di cui all'Accordo Quadro.**

Trattandosi di Accordo Quadro a condizioni prefissate, ne costituisce oggetto altresì l'affidamento di appalti specifici aventi ad oggetto **i prodotti che consentano il completamento dell'offerta presentata**, che appartengono alla medesima categoria merceologica, contenuti negli estratti dei listini allegati nell'offerta economica (nella quale viene indicata la relativa percentuale di sconto fissa).

### **1.3 - DEFINIZIONI**

**Appaltatore/Fornitore/Affidatario:** operatore economico aggiudicatario e firmatario del Accordo quadro, obbligandosi a quanto in essa previsto e ad eseguire i singoli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti

**Amministrazioni Contraenti:**

ciascuno dei soggetti che possono utilizzare l'Accordo quadro e che, nel periodo della sua validità ed efficacia, affidano la fornitura oggetto dello stesso - che viene erogato dal Fornitore alle condizioni previste nel presente Capitolato normativo, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica da questi presentata - attraverso la conclusione di contratti specifici o emissione di Ordinativi di Fornitura. I Soggetti che possono utilizzare l'Accordo quadro sono tutti le Aziende/Enti del Servizio Sanitario Toscano.

**Estar:** Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale che opera quale Centrale di committenza di Regione Toscana e di Ente avvalso del Soggetto Aggregatore Regione Toscana.

**Accordo Quadro:** contratto normativo, ex art. 59 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stipulato fra ESTAR o Regione Toscana Soggetto Aggregatore e uno o più Fornitori in virtù del quale il Fornitore stesso si obbliga ad eseguire i Contratti attuativi che verranno affidati dalle singole Amministrazioni contraenti per l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate. L'Accordo quadro, unitamente al Capitolato normativo e al Capitolato Tecnico, non è fonte di obbligazione per ESTAR e Amministrazioni contraenti costituendo esso lo strumento che contiene le condizioni generali dei rapporti contrattuali instaurati tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore stesso perfezionati con l'affidamento dei contratti specifici.

**Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Aziende o Enti possono utilizzare l'Accordo Quadro

**Contratto attuativo/specifico e Ordinativo di Fornitura:**

contratto con il quale le Amministrazioni Contraenti affidano il la fornitura oggetto dell'Accordo quadro. Il contratto specifico recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell'Accordo quadro, nel presente Capitolato normativo, nel Capitolato tecnico e l'importo dello stesso può essere qualificato quale "importo massimo". La locuzione "affidamento/stipula contratto specifico/attuativo" è da qualificarsi equipollente a "emissione di Ordinativo di Fornitura Il contratto specifico potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura", inteso quale atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Fornitore, il quale, con la stipula dell'Accordo quadro risulta obbligato ad eseguire le

prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura stesso. L'Ordinativo di Fornitura assume pertanto la stessa valenza del contratto specifico e l'importo ivi indicato si può qualificare quale importo massimo.

**Codice:** Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;

**CIG** - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico acquisito tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici come disposto dall'art.83 del Codice

**Responsabile unico del progetto (RUP):** Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 9 comma 7 dell'Allegato I.2 al D.Lg.vo 36/23

**RAF:** Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art 15, comma 4 del D. Lg.vo 36/23 per lo svolgimento delle funzioni, non riservate al RUP, previste dall'art. 7 dell'Allegato I.2 al D.Lg.vo 36/23

**Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante:** Soggetto individuato dall'amministrazione contraente che svolge il ruolo di Responsabile Unico del Progetto per l'utilizzazione dell'Accordo Quadro/della Convenzione e per l'esecuzione del contratto specifico affidato. Il RUP nominato dall'Amministrazione contraente ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 svolge le funzioni di cui all'art. 9 punto 2 dell'allegato I.2 al Codice previste per il Responsabile unico di progetto della stazione appaltante che utilizza lo strumento di acquisto, nonché quelle espressamente individuate nell'Accordo Quadro/Convenzione e nel presente Capitolato. Assorbe le funzioni oggi di competenza del RES come individuato dal Regolamento 7r /2018 di Regione Toscana.

**Direttore dell'Esecuzione del Contratto specifico (DEC):** soggetto individuato dall'Amministrazione contraente, in quanto Ente che utilizza l'Accordo Quadro/la Convenzione, e affida il Contratto Specifico. Svolge i compiti individuati nel D.Lgs. 36/2023 , nell'allegato II.14 al Codice, nonché quelli espressamente indicati nel presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico, in coordinamento con il Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante. Il DEC provvede, in relazione al Contratto Specifico per il quale assume tale ruolo, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione Contraente che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel presente Capitolato Normativo, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata dal fornitore. Svolge le funzioni di competenza del DEC come individuato dal Regolamento 7r /2018 di Regione Toscana

**Negozi elettronico:** strumento telematico che le Amministrazioni contraenti possono utilizzare per aderire all'Accordo Quadro.

**Manifestazione di interesse:** il documento presentato dall'Amministrazione contraente, utilizzando possibilmente il negozio elettronico, al RUP per l'autorizzazione all'adesione all'Accordo Quadro.

**Atto di Adesione:** l'atto sottoscritto da un soggetto autorizzato a rappresentare l'Amministrazione contraente e dal RUP che formalizza la volontà di aderire all'Accordo Quadro tramite ad es. negozio elettronico o RDA, e sulla base del quale verrà affidato dall'Amministrazione Contraente stessa il Contratto attuativo

**Ordine di esecuzione:** atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente e/o dal RUP), attraverso il quale, a seguito di stipula di contratto specifico o di emissione di Ordinativo di fornitura, l'Amministrazione contraente ordina al Fornitore l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto specifico o nell'Ordinativo di fornitura stesso. Per ogni Ordinativo di fornitura potranno essere emessi più Ordini di esecuzione, nel limite

dell'importo indicato nel contratto specifico/Ordinativo di fornitura cui è riferito.

**Quantitativi presunti dell'Accordo Quadro:** quantitativi presunti delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro individuati ai soli fini del calcolo del valore complessivo dello stesso.

**DURC:** documento unico di regolarità contributiva – è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

**DUVRI:** Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente, inteso quale Amministrazione Contraente.

## 2 – PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro all'art. 1 sono quelle dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico

## 3 – DESTINATARI DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro viene stipulato da ESTAR quale centrale di committenza, ai sensi del D. Lgs 36/2023 di Regione Toscana dell'art. 1, comma 455, della L. 27/12/2006, n. 296, nonché dall'art. 101, comma 1 bis della LGRT n. 40/2005 e successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n.86/2014.

Per tale ragione lo strumento di acquisto oggetto del presente capitolato potrà essere utilizzato dalle Aziende/Enti del SS di Regione Toscana e da ESTAR stesso.

## 4 – FABBISOGNI E QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO

Il quadro economico totale dell'Accordo quadro è stimato **in € 717.500,00 oneri fiscali esclusi**

Il quadro economico dell'accordo quadro è così articolato:

OGGETTO	A) IMPORTO QUADRIENNALE A BASE DI GARA i.e.	B) Art. 120 co. 1 lett. a) e Art. 60 Dlgs 36/2023	PROROGA 1 ANNO i.e.	QUADRO ECONOMICO i.e.
DPI degli arti inferiori	€ 410.000,00 i.e	€ 164.000,00 i.e	€ 143.500,00 i.e	€ 717.500,00 i.e

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana (se del caso specificare) ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle presunte utilizzazioni da parte delle predette Amministrazioni nell'arco temporale di durata dell'Accordo quadro. Gli importi come sopra riportati non sono in alcun modo impegnativi, né vincolanti, tanto per le Aziende Sanitarie quanto per ESTAR. Il quadro economico non è superabile e costituisce il limite massimo entro il quale possono essere affidati contratti specifici/ordinativi di fornitura.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per ESTAR e per le Amministrazioni Contraenti nei confronti del Fornitore, costituendo l'Accordo quadro stesso unicamente la regolamentazione per l'affidamento dei contratti specifici/attuativi da parte delle medesime Amministrazioni. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere, in qualsiasi sede, la stipula di alcun contratto

specifico/emissione Ordinativo di fornitura, in nessuna misura. Conseguentemente le Amministrazioni contraenti non potranno essere chiamate a rispondere, nei confronti del Fornitore, nel caso in cui siano affidati contratti specifici per importi complessivamente inferiori a quello dell'Accordo quadro.

## **5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo quadro relativo a ciascun lotto ha una durata di 48 mesi con decorrenza così determinata:

- dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro o da altra data indicata dalla Stazione Appaltante
- eventuale proroga contrattuale fino ad un massimo di mesi 12

Per “durata” dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti interessate potranno utilizzare lo strumento di acquisto e dunque procedere, in base alle prestazioni di cui necessitano, con l'affidamento del contratto specifico.

## **6 - STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E RELATIVE SPESE**

La stipula dell'Accordo quadro avverrà in una delle forme stabilite dall'articolo 18 comma 1, del Codice.

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo si rinvia a quanto previsto dall'art.18, comma 10 del Codice e all'allegato I.4

## **ART. 7 – CONFRONTO COMPETITIVO**

Nel periodo di durata contrattuale, qualora le condizioni del mercato manifestassero situazioni straordinarie di oscillazione delle quotazioni economiche dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro e, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico nel rispetto dell'equilibrio economico, questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di riaprire il confronto competitivo, esclusivamente sull'offerta economica, fra gli operatori economici con i quali ESTAR ha sottoscritto l'Accordo Quadro, fermo restando le offerte tecniche presentate in gara dagli Operatori economici.

Il confronto competitivo potrà essere attivato non prima di sei mesi dall'inizio della esecuzione del contratto.

Questa Stazione Appaltante potrà richiedere nuove quotazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quelle presentate in gara, o acquisite agli atti a seguito di precedenti confronti.

Gli operatori economici si impegnano a partecipare ai confronti competitivi a seguito dell'invio, da parte di ESTAR, di relativa richiesta di offerta sulla piattaforma telematica START. Nella richiesta di offerta sarà previsto il termine entro il quale dovranno essere presentate le offerte oggetto di confronto, le modalità di presentazione delle offerte medesime, la documentazione da produrre e le ulteriori regole di ciascun confronto competitivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 59, c. 4 lettera b) e c) del D. Lgs. 36/2023.

Agli operatori economici che presenteranno una offerta di rilancio saranno assegnate quote del Quadro Economico residuo, cioè quote del Quadro Economico di gara al netto degli ordini effettuati nell'ambito dei contratti stipulati.

Qualora uno dei due operatori economici aggiudicatari non presenti offerta nel confronto competitivo, questa Stazione Appaltante considererà valida l'offerta presentata in sede di gara e contrattualizzata e riformulerà la graduatoria e la distribuzione delle quote del Quadro economico residuo di fornitura nella stessa percentuale stabilita in sede di gara

1° graduato: 70% del Quadro Economico residuo della fornitura;

2° graduato: 30% del Quadro Economico residuo della fornitura;

Totale 100%

Ad ogni effetto, gli esiti di ciascun confronto dovranno comunque essere approvati con apposito provvedimento i cui estremi saranno comunicati agli operatori economici aggiudicatari.

A seguito di ogni confronto competitivo ESTAR provvederà altresì ad aggiornare gli Accordi Quadro in essere con apposito addendum contrattuale in base alle nuove condizioni economiche, risultanti dal suddetto confronto.

## **8. GARANZIA DEFINITIVA**

In ragione della stipula dell'Accordo Quadro l'Affidatario di ciascun lotto è chiamato, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una garanzia definitiva in favore di ESTAR ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36, e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate a aderire allo strumento di acquisto, per un importo non superiore al 5% dell'importo massimo dell'accordo quadro relativo al lotto di riferimento, fatte salve le sole riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto, valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi (questa parte varia da caso a caso).

La garanzia definitiva, rilasciata in favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, il cui importo è indicato nell'accordo quadro, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma, e prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 106 comma 4 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta ESTAR e/o delle Amministrazioni Contraenti. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 cod. civ., nascenti dall'accordo quadro e dall'esecuzione dei singoli contratti specifici /Ordinativi di fornitura.

In particolare, la garanzia rilasciata è riferita all'assolvimento di tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Per l'applicazione delle penali le Amministrazioni Contraenti possono rivalersi direttamente o mediante ESTAR sulla garanzia definitiva.

La garanzia opera nei confronti di ESTAR a far data dalla sottoscrizione dell'accordo quadro e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura/contratti specifici.

La garanzia opera per tutta la durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte di ESTAR. In caso di risoluzione, la garanzia sarà ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti attuativi stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di ESTAR.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art.117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte del fornitore dei certificati di verifica di conformità del servizio o altri certificati attestanti la corretta esecuzione della prestazione, emessi dalle Amministrazioni Contraenti, in riferimento al periodo di avanzamento della esecuzione. Lo svincolo automatico sarà effettuato periodicamente con cadenza semestrale.



Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni e riserve di cui all'art. 10.7. Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione ad Estar ai fini del monitoraggio della garanzia stessa.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ESTAR ha facoltà di dichiarare risolto l'accordo quadro, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo ai sensi dell'art.12 del presente Capitolato, fermo restando il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro il fornitore incorre nella perdita dell'eventuale deposito cauzionale o nell'escussione della garanzia stessa ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso. In caso di risoluzione del contratto attuativo il fornitore incorre nella escussione parziale della garanzia nella misura del 2% dell'importo contrattuale, è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni. La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale dell'accordo quadro. Sarà svincolata soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

## **9 - CONTRATTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO**

Le seguenti disposizioni disciplinano le procedure che le Amministrazioni Contraenti dovranno seguire per la stipula dei contratti specifici/emissione Ordinativi di fornitura.

### **9.1 – Oggetto e durata del Contratto specifico**

Ciascuna Amministrazione contraente in relazione ai propri fabbisogni nonché in relazione alle esigenze che dovessero sorgere nel periodo di vigenza dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 8.2, utilizzerà il suddetto strumento di acquisto e stipulerà i contratti specifici/emetterà Ordinativi di fornitura aventi ad oggetto le prestazioni indicate al precedente articolo 1 e nel Capitolato tecnico da eseguirsi alle medesime condizioni – normative, tecniche ed economiche – previste nello stesso, nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica del Fornitore. È facoltà dell'Amministrazione contraente fornire ulteriori precisazioni circa le prestazioni richieste, fermo restando che dovrà essere rispettata la rispondenza delle stesse all'oggetto dell'Accordo quadro.

E' facoltà delle Amministrazioni contraenti richiedere solo una parte della tipologia di prestazioni fra quelle previste dal Capitolato Tecnico e, quindi, dall'Accordo quadro, in relazione alle esigenze delle stesse.

### **Durata del contratto specifico**

I contratti specifici avranno durata massima fino alla scadenza dell'Accordo quadro e le adesioni dovranno essere effettuate entro la vigenza dell'Accordo Quadro.

### **Importo dei contratti specifici**

L'importo dei contratti specifici viene determinato dalle Amministrazioni contraenti in relazione al fabbisogno come, da queste, individuato al momento dell'affidamento del contratto specifico/emissione Ordinativo di fornitura. L'importo dei contratti specifici si qualifica quale "importo massimo non garantito" e il suo raggiungimento non risulta, conseguentemente, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione contraente. Il Fornitore avrà diritto al corrispettivo maturato, nel limite dell'importo contrattuale, in relazione alle prestazioni ordinate ed effettivamente svolte durante il periodo di vigenza del contratto specifico stesso, nel rispetto delle previsioni di cui all'Accordo quadro. L'Amministrazione contraente, pertanto, non potrà essere chiamata a rispondere, in alcuna sede nei confronti del Fornitore nel caso in cui i corrispettivi contrattuali da questi maturati alla scadenza del contratto siano, complessivamente, di valore inferiore rispetto a quello indicato nel contratto affidato.

## **Ordini di esecuzione**

In relazione a ciascun contratto specifico l'Amministrazione contraente emette degli ordini di esecuzione, come definiti all'articolo 1.3. Le prestazioni potranno, pertanto, essere eseguite dal Fornitore solo previa ricezione da parte dell'Amministrazione contraente dell'Ordine di esecuzione che contiene almeno le seguenti informazioni:

- il riferimento al contratto specifico/Ordinativo di fornitura e il relativo CIG derivato;
- l'esatta indicazione delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire;
- tipologia, durata, data di avvio e importi delle prestazioni come determinati dall'offerta economica del Fornitore;
- quanto altro ritenuto necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni.

A tal fine, l'Amministrazione contraente impartisce le indicazioni specifiche per lo svolgimento del servizio e il Fornitore è tenuto ad ottemperare

## **9.2 - Procedura di adesione e di stipula dei contratti specifici**

La procedura di stipula dei contratti specifici potrà avvenire utilizzando i mezzi telematici previsti dalla vigente normativa. A tale scopo i Fornitori saranno chiamati a qualificarsi sulle piattaforme dedicate ed a fornire a ESTAR e alle Amministrazioni Contraenti, un indirizzo PEC dedicato (anche in via non esclusiva) alla Convenzione/accordo quadro ed a dotarsi, qualora sprovviste, di firma digitale.

Ciascuna Amministrazione Contraente procederà alla definizione dell'oggetto del singolo contratto (in particolare indicazione delle quantità e tipologia di prestazioni ed eventuali servizi opzionali e/o analoghi), in ragione di quanto stabilito nella convenzione/accordo quadro.

Tale fase dovrà essere coordinata dal Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante e/o DEC e/o delegato della Amministrazione Contraente.

In prima istanza, pertanto, l'Amministrazione Contraente, a mezzo del Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante, procederà alla richiesta (manifestazione di interesse) di nulla osta preventivo per l'avvio della procedura di stipula del proprio contratto attuativo, indicando il valore presunto del medesimo.

Estar, previa analisi di compatibilità dell'oggetto contrattuale e della capienza economica, autorizzerà l'adesione.

Ottenuto, quindi, il nulla osta suddetto, ciascuna Amministrazione Contraente, a mezzo Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante, procederà ad inviare la apposita richiesta all'Appaltatore con l'indicazione dei servizi/forniture da attivare, ricompresi nella convenzione medesima.

L'Amministrazione Contraente, dopo verifica ed accettazione del PDI del fornitore predisposto secondo quanto previsto nel dettaglio economico allegato alla convenzione/accordo quadro presentato dal fornitore, procederà alla sottoscrizione del contratto attuativo/ordinativo di fornitura nelle forme previste.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, alla attivazione di ciascun contratto attuativo, che avviene mediante emissione di ordinativi di fornitura, dovrà essere valutata la sussistenza dei rischi da interferenza, individuati nel "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI) ricognitivo, connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo. Dovrà quindi essere redatto un DUVRI specifico integrativo, con riferimento alla erogazione delle prestazioni necessaria alla specifica Amministrazione Contraente, nel quale saranno indicati i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

All'attivazione di ogni contratto attuativo, Estar si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente a prescindere dai controlli effettuati per la permanenza degli stessi in virtù della Convenzione/accordo quadro di riferimento ai sensi dell'art. 15.

L'Amministrazione contraente ha facoltà di emettere, in relazione ad ogni contratto attuativo sottoscritto, uno o più ordini di esecuzione fino alla concorrenza dell'importo ivi previsto. L'Amministrazione

contraente non è obbligata a raggiungere l'importo indicato nell'Atto di Adesione e il Fornitore non può vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il contratto specifico/Ordinativo di Fornitura e gli eventuali ordini di esecuzione, obbligano il Fornitore ad eseguire le prestazioni ivi contenute nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico secondo i prezzi indicati nel Dettaglio Economico e riportati nel PDI, pena l'applicazione delle penali successivamente indicate. Il Fornitore potrà vantare i propri diritti in relazione alle prestazioni effettuate esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione contraente.

L'amministrazione contraente individua il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni che potranno essere richieste entro il periodo di validità del contratto attuativo.

## **10 - CONDIZIONI PER LA ESECUZIONE CONTRATTUALE**

### ***10.1 - Modalità di esecuzione***

Fermo restando quanto precisato all'art.1 del presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico, il contratto specifico/Ordinativo di fornitura verrà eseguito sotto la cura del Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante e del Direttore dell'Esecuzione del contratto, laddove nominato.

L'avvio dell'esecuzione, autorizzata dal Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante, per la fase dell'esecuzione potrà essere formalizzata in apposito verbale.

ESTAR/Azienda/Ente definirà tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo quanto stabilito al paragrafo XXX del presente Capitolato e/o nel Capitolato Tecnico.

Al fine dello svincolo finale della garanzia definitiva le amministrazioni contraenti dovranno trasmettere ad ESTAR il certificato di verifica di conformità finale.

### **10.2 - Referente dell'appaltatore**

Il Fornitore deve nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo al Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante e prima dell'inizio del servizio/fornitura. Il Responsabile dell'attività costituisce l'interfaccia del fornitore nei confronti di Estar e delle Amministrazioni Contraenti.

Il Responsabile dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica (24h su 24h – festivi inclusi). Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante e il Direttore dell'esecuzione, e con i soggetti delegati dall'Amministrazione Contraente, deputati al controllo dell'andamento del servizio/fornitura. Su richiesta specifica del Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante /DEC il fornitore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

### **10.3 - Caratteristiche della fornitura**

Le forniture richieste dovranno essere svolte con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato, nel Capitolato tecnico e dalla vigente normativa in materia nonché a quanto riportato negli atti di gara.

### **10.4 - Obblighi del fornitore- responsabilità**

È a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico/prestazionale. Il servizio/fornitura che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità stabilite nel presente capitolato e/o nel Capitolato Tecnico prestazionale.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi al Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante /DEC nominato, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio della corretta e regolare esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio/fornitura.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire ESTAR/Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

È fatto obbligo al fornitore di mantenere ESTAR/Amministrazioni Contraenti sollevate ed indenni:

a) da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto specifico, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni avanzate nei confronti di Estar/Amministrazioni Contraenti;

b) da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Appaltatore nella esecuzione del contratto specifico, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto specifico stesso.

Qualora per cause di disservizio, dovute all'Appaltatore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni alle amministrazioni contraenti.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente Estar e le Amministrazioni contraenti.

### **10.5 - Personale adibito al servizio. Obblighi del fornitore.**

I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che presteranno servizi nei settori e nelle strutture delle Amministrazioni Contraenti, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio stesso.

Il Fornitore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e alle attività svolte dalla Amministrazione Contraente, durante l'espletamento del servizio/fornitura.

Il Fornitore inoltre si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda che richiede il servizio/fornitura.

In particolare il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

- vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale
- consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, alle Strutture competenti previste dalle Amministrazioni Contraenti
- segnali subito agli organi competenti dell'Amministrazione Contraente ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio/fornitura
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio/fornitura
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia
- rispetti il divieto di fumare
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori in orario di espletamento del servizio/fornitura oggetto della presente procedura.

Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Amministrazione Contraente da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Affidatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Affidatario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Il Fornitore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizi/forniture, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Le Amministrazioni Contraenti si riservano di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.

L'Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall'attività oggetto dell'appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente e di quella connesse alla specifica attività da svolgere ai sensi della vigente normativa in materia.

In caso di infortunio agli operatori dell'Appaltatore, durante l'espletamento della fornitura oggetto del contratto attuativo, ne va inoltrata la comunicazione entro 24 ore al RES/DEC dell'Amministrazione Contraente.

L'Appaltatore è tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della Amministrazione Contraente ove si svolge l'appalto un **report semestrale** di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni presso gli edifici ed aree indicati nel contratto specifico.

L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- esponga la tessera di riconoscimento;
- indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
- rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
- sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza;
- attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
- si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
- non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- eviti l'uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
- non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in corso;
- sempre segnali, al proprio diretto superiore e al referente di Struttura aziendale, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali – D.Lgs. n. 106/2009 Art. 20, comma 2;
- non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;

#### **10.6 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici**

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dell'affidamento dei rispettivi contratti attuativi.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alle Amministrazioni Contraenti aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

## 10.7 – Fatturazione e pagamenti (quando fatturare e come avviare gli accertamenti/verifiche)

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Amministrazione contraente secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002.

Qualora si tratti di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art.4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art.100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Il termine decorre, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regular esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio che viene comunicato dall'Amministrazione contraente; il termine per l'effettuazione degli accertamenti quali/quantitativi è di trenta giorni decorrenti dall'invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione contraente al Fornitore o, in mancanza, dal quinto giorno successivo allo scadere del trimestre precedente. L'esito delle verifiche o degli accertamenti quali/quantitativi sarà oggetto di apposita comunicazione al Fornitore, in cui sarà inserito/confermato l'importo della fattura, detto documento assume valenza di certificato di pagamento.

Il Fornitore, al fine di permettere alle Amministrazioni contraenti di procedere con i pagamenti nei termini sopra indicati dovrà emettere fattura entro i due giorni successivi alla comunicazione degli esiti degli accertamenti o delle verifiche di conformità, in caso di ritardo nell'emissione della fattura i termini iniziano a decorrere dall'effettivo ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione contraente.

### Nel caso di contatti specifici affidati da ESTAR

Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica di beni, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell'ordine di riferimento **ed il codice CIG indicato nell'ordine**, dovrà essere intestata all'Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti. Si rimanda all'articolo 10.8 per le attività di verifica di conformità e altri accertamenti.

A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55.

Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell'ESTAR e/o delle Aziende. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l'indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito [www.indicepa.it](http://www.indicepa.it)

Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata:  
*codice tipo*: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assemblato)

*codice valore*: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009).

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello “Split payment”, l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti).

Il Fornitore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

Nel caso di contratti specifici aventi ad oggetto fornitura di beni, la fattura dovrà altresì indicare il luogo

di consegna, il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico).

L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/servizio rispetto al contratto i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

L'Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art.11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, restando fermo quanto previsto dalla vigente normativa, in caso di DURC negativo.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione delle forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.

#### **10.8 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi alla presente convenzione verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende interessate entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente Convenzione, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP\_CC alla Amministrazione Contraente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto attuativo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs n. 231/2007/Estar/Azienda interessata, quale pubbliche amministrazioni, provvederanno ad effettuare le

relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015

## 10.9 Revisione dei prezzi

I prezzi dovuti al Fornitore resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi di durata dell'Accordo Quadro/Convenzione, calcolati a decorrere dalla data di stipula del medesimo. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, dal secondo anno e con esclusivo riferimento alle prestazioni espletate successivamente, i prezzi potranno essere oggetto di revisione, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023, una sola volta per ciascuna annualità. La revisione, nelle ipotesi di revisione in aumento dei prezzi contrattuali, dovrà essere richiesta dall'Appaltatore a ESTAR, mentre nelle ipotesi di revisione in diminuzione il procedimento viene avviato da Estar. È, pertanto, onere della parte interessata al riconoscimento del prezzo ad essa più favorevole richiedere o procedere con la revisione prezzi indicando i relativi presupposti con riferimento a quanto di seguito previsto.

Per la definizione della revisione dei prezzi viene preso a riferimento l'indice

Per la definizione della revisione dei prezzi viene preso a riferimento l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - netto tabacchi (Indice Generale di Riferimento = IGR).

Si definiscono:

- **Indice di Riferimento Iniziale (IRI)** quello relativo al mese/anno in cui l'Accordo quadro è stipulato;
- **Indice di Riferimento al momento della Richiesta (IRR)** quello rilevabile al momento della richiesta di revisione (richiesta annuale che non può mai essere antecedente alla scadenza dell'annualità dell'Accordo Quadro);
- **Indice di Riferimento dell'ultima revisione (IRurev)** l'IRR che ha dato luogo all'ultima revisione prezzi
- **Variazione % in aumento (V+%)**: variazione percentuale in aumento dell'IR nel periodo considerato (si applica l'arrotondamento al secondo decimale)
- **Variazione in diminuzione (V-%)**: variazione percentuale in diminuzione dell'IR nel periodo considerato (si applica l'arrotondamento al secondo decimale)
- **Percentuale di Revisione (REV)**: la percentuale di incremento o di riduzione da applicare ai prezzi in vigore (escluso effetti della rinegoziazione) e pari all'80% della V+% o della V-%

### Prima revisione prezzi in aumento

La revisione in aumento dei prezzi contrattuali può essere richiesta solo qualora la V+%, sia superiore al 5% (Soglia di Variazione). Al fine di determinare la variazione percentuale, si applica la seguente formula:

$$V+% = ((IRR/IRI) * 100) - 100$$

In tale caso l'Amministrazione, verificata la sussistenza di tale presupposto, procederà ad approvare la **revisione (REV)** nella misura dell'80% della V+%, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'approvazione della richiesta.

Esempio: se V+% = 6 l'incremento concesso (REV) sarà del 4,8% (0,8 \* 6 %)

Pertanto, se il prezzo originario era 110, il nuovo prezzo revisionato diventa 115,28.

Nel caso in cui la variazione sia invece pari o inferiore al 5%, non si darà luogo ad alcuna revisione e la successiva richiesta potrà essere avanzata non prima della scadenza della successiva annualità e potrà essere accolta solo ove la variazione complessiva (V+%) superi il 5%; in caso contrario potrà essere presentata una ulteriore richiesta alla scadenza dell'annualità successiva e così via, finché la V+% non superi il 5%. In



ogni caso, come sopra precisato, l'eventuale revisione prezzi opera a decorrere dal mese successivo all'approvazione della richiesta.

### Revisione in diminuzione

La revisione in diminuzione dei prezzi contrattuali può essere disposta direttamente da Estar con comunicazione inviata all'Appaltatore tramite PEC, comprensiva del dettaglio dei nuovi prezzi ed illustrazione dei presupposti, sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo. I prezzi revisionati si applicano agli ordini di esecuzione emessi a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di invio della comunicazione.

Pertanto, può essere disposta solo qualora la **Variazione negativa dell'IR (di seguito definita V-%)**, sia maggiore del 5% (**Soglia di Variazione**). In tale caso l'Amministrazione disporrà la **revisione (REV)** in diminuzione nella misura dell'80% della variazione stessa, con decorrenza dal decimo giorno successivo alla comunicazione all'Appaltatore. Al fine di determinare la variazione percentuale, si applica la seguente formula:

$$V\% = 100 - ((IRR/IRI) * 100)$$

In tale caso l'Amministrazione, verificata la sussistenza di tale presupposto, procederà ad approvare la **revisione (REV)** nella misura dell'80% della V(1)-%.

Esempio: se V-%=6 la revisione al ribasso (REV-%) sarà del 4,8% (0,8 \* 6 %)

Pertanto, se il prezzo iniziale era 105, il nuovo prezzo sarà 99,75

Nel caso in cui V -% sia invece pari o inferiore al 5%, non si darà luogo ad alcuna revisione e la successiva revisione potrà essere disposta non prima della scadenza della/e successiva/e annualità a condizione che tale V -% superi il 5% e comunque una volta all'anno, finché la V -% non superi il 5%.

### Ulteriori revisioni prezzi

In caso di accoglimento della prima revisione, i nuovi prezzi ristabiliscono l'equilibrio contrattuale e l'IR rilevato in tale occasione costituirà quindi la nuova base di partenza per il calcolo delle successive variazioni; pertanto, ogni ulteriore revisione in aumento o in diminuzione potrà essere concessa, sempre a cadenza annuale, solo ove la nuova variazione V(n)+% o V(n) -% sia superiore del 5% rispetto all'IRRurev (IRR rilevato in occasione dell'ultima revisione in aumento o in diminuzione concessa).

Pertanto, per determinare le ulteriori revisioni si seguirà la seguente formula:

$$V(n)+\% = ((IRR/IRRurev) * 100) - 100$$

$$V(n) -\% = 100 - ((IRR/IRRurev) * 100)$$

Se il risultato è  $\leq 0$  o  $\leq 5$  non si applica la revisione e la successiva richiesta potrà essere avanzata non prima della scadenza della successiva annualità e potrà essere accolta solo se la variazione superi il 5%, altrimenti potrà essere presentata una ulteriore richiesta alla scadenza dell'annualità successiva e così via, finché la variazione non superi il 5%

Se il risultato è  $> 5$  l'Amministrazione, verificata la sussistenza di tale presupposto, procederà ad approvare la **revisione (REV)** nella misura dell'80% della Variazione, positiva o negativa, stessa. Si applicano le medesime decorrenze della prima revisione.

La medesima procedura è seguita per le ulteriori richieste di revisione fino a scadenza contrattuale.

E' facoltà di Estar disporre la revisione in diminuzione anche cumulativamente su più anni, ferma restandone l'applicazione con riferimento alle singole annualità e comunque prima di una eventuale revisione in aumento.

### Revisioni prezzo – regole generali

L'istanza di revisione prezzi deve essere presentata tramite PEC ad Estar. La revisione prezzi in aumento

è formalizzata tramite specifico provvedimento di revisione, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, corredata del tracciato prezzi per i beni gestiti tramite Logistica Estar. In caso di accoglimento si procede ad aggiornare i prezzi ed a determinare il costo presunto della revisione, decurtando l'importo individuato dalla relativa voce del quadro economico.

Il rigetto della richiesta è formalizzato tramite nota PEC motivata all'Appaltatore.

La revisione in diminuzione è formalizzata tramite PEC all'Appaltatore, comprensiva del nuovo elenco dei prezzi.

L'IR rilevato in caso di richiesta non accolta, non funge mai da ulteriore riferimento per le successive richieste.

La prima revisione prezzi si applica ai prezzi di aggiudicazione. Le successive revisioni, in rialzo o in ribasso, si applicano ai prezzi risultanti dalla precedente revisione. Sono sempre esclusi quindi gli effetti di eventuali rinegoziazioni di cui al punto seguente (rinegoziazione)

Per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar, il Fornitore dovrà presentare, entro 3 giorni dalla comunicazione di accettazione della revisione, il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi che andrà a formare parte integrante del provvedimento finale. In caso di mancata consegna del Tracciato Prodotto e della comunicazione di accettazione, la revisione non produrrà effetti, mentre in caso di ritardo nella consegna della documentazione suddetta, la revisione riconosciuta produrrà effetti a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello della trasmissione stessa, se quest'ultima avviene nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data della trasmissione del Tracciato Prodotto, se quest'ultima avviene dopo la prima decade del mese.

In generale, la revisione in aumento sarà applicata alle prestazioni eseguite successivamente alla data della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla richiesta medesima e degli Ordinativi di Fornitura già emessi da Estar in data antecedente l'entrata in vigore dei prezzi revisionati.

### **Rinegoziazione**

Ove si verificano circostanze straordinarie e comunque estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, anche a fronte dell'applicazione della revisione prezzi, su istanza dell'Appaltatore si può procedere alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali. La richiesta di rinegoziazione non giustifica la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore.

La rinegoziazione può essere richiesta quando l'Appaltatore possa dimostrare che i suoi costi, decurtati della franchigia del 5% ed al netto della variazione lorda dell'IR già considerata per il calcolo della revisione prezzi, sono aumentati in misura non inferiore al 15%, ed alla ulteriore condizione che l'impatto di tale incremento sul contratto (lotto) complessivo sia superiore al 5%.

La rinegoziazione può consistere:

- nel riconoscimento temporaneo di incremento prezzi in misura superiore a quella prevista dall'istituto della revisione prezzi considerata quale normale alea contrattuale.
- nella rideterminazione parziale, anche a carattere temporaneo, delle prestazioni contrattuali nei contratti di servizi, in accordo con la/le Amministrazioni Contraenti;
- in forme che contemperano le due misure;

La rinegoziazione:

- non può in alcun caso considerarsi di automatica applicazione o determinazione ed è sempre preceduta da adeguata istruttoria da parte di Estar e/o delle Amministrazioni Contraenti.
- ha carattere temporaneo, entro la scadenza della successiva annualità dell'Accordo quadro/Convenzione.
- può riguardare anche solo singoli beni o singole prestazioni di servizi;

- non impedisce l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi;

La richiesta di rinegoziazione dovrà essere corredata da idonea documentazione giustificativa e contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta. Dalla documentazione prodotta e da quella integrativa eventualmente richiesta da Estar dovrà evincersi, in maniera inequivocabile, l'incremento riscontrato dal Fornitore: a titolo esemplificativo, dovrà essere prodotta la documentazione contabile (es. fatture quietanzate, costi energetici, costi di trasporto, ecc) dalla quale riscontrare gli incrementi dei prezzi che hanno effetto sull'importo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. In ogni caso, Estar, all'esito dell'istruttoria prevista, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, potrà riconoscere la percentuale richiesta dal Fornitore, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.

A tal fine, il RUP condurrà specifica istruttoria, avvalendosi anche delle rilevazioni ISTAT riferite agli indici per divisione della spesa o di prezziari con carattere di ufficialità, all'esito della quale potrà riconoscere la revisione straordinaria ove, sulla base dell'evidenza documentale prodotta dal Fornitore e valutate le specificità della prestazione, riscontri che l'incremento dei prezzi correlati ai fattori che incidono sull'esecuzione della prestazione sia divenuto, a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, effettivamente superiore a quello determinato in applicazione dei costi standard o, in mancanza, dell'IR. Viceversa, qualora a seguito della specifica istruttoria il RUP riscontrasse solo parzialmente, o non riscontrasse affatto, la sussistenza dei presupposti che giustificano la revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni subiranno un adeguamento parziale o non subiranno alcun adeguamento. In caso di accoglimento, anche parziale, della revisione straordinaria, si procederà con l'adozione di un provvedimento debitamente motivato.

Nel caso di accoglimento della richiesta di rinegoziazione, i nuovi prezzi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello dell'accoglimento della richiesta e saranno applicati fino ad un anno dalla richiesta stessa.

Per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica Estar, i nuovi prezzi saranno applicati a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello di approvazione della richiesta e fino ad un anno dalla richiesta stessa, a condizione che il Fornitore presenti, entro 3 giorni dalla comunicazione della proposta finale di revisione, il Tracciato Prodotto contenente i nuovi prezzi che, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del Fornitore, andrà a formare parte integrante del provvedimento finale. In caso di mancata consegna del Tracciato Prodotto e della comunicazione di accettazione, la revisione non produrrà effetti, mentre in caso di ritardo nella consegna della documentazione suddetta, la revisione riconosciuta produrrà effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della trasmissione stessa.

I prezzi potranno essere confermati o rivisti, previa nuova istruttoria condotta sulla base dell'evidenza documentale prodotta dal Fornitore, ove sia registrata la permanenza delle situazioni che hanno determinato il primo accoglimento della revisione stessa. Per procedere in tal senso, il Fornitore inoltrare nuova richiesta di rinegoziazione, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di rinegoziazione. Ove, a seguito della specifica istruttoria, fosse riscontrata la cessazione delle situazioni che avevano determinato la rinegoziazione, i prezzi delle prestazioni, alla scadenza del periodo, saranno ricondotti al valore preesistente al riconoscimento della rinegoziazione, salvi gli effetti della eventuale revisione prezzi.

L'istruttoria della richiesta di rinegoziazione dovrà concludersi di norma entro 90 giorni dalla richiesta. Nel caso di rinegoziazione della modalità di svolgimento del contratto, il termine può essere prorogato di altri 30 giorni.

Estar, relativamente agli strumenti di acquisto in cui le Amministrazioni Contraenti sono le Aziende ed Enti del SSR, che stipulano i contratti specifici, provvede ad acquisire il parere delle medesime prima di accogliere la richiesta di rinegoziazione.

Nel caso in cui, su proposta del Fornitore - ovvero in corso di istruttoria - emerga da parte delle Amministrazioni Contraenti l'opportunità di procedere, in alternativa anche parziale all'incremento dei prezzi, alla revisione delle modalità di espletamento del servizio, il procedimento di rinegoziazione viene trasferito alla

competenza del Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante, che ne stabiliranno limiti e contenuti, eventualmente in contraddittorio con il Fornitore e procederanno ad autorizzare Estar alla sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione.

In nessun caso la rinegoziazione può snaturare il contratto

### 10.10 – Penalità

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e inadempienza ai patti contrattuali, le Amministrazioni Contraenti, competenti al pagamento delle attività ivi svolte, potranno applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio/fornitura e al ripetersi delle manchevolezze.

Elenco indicativo e non esaustivo di tipologie e casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali:

<p>a) Ritardata consegna del materiale richiesto oltre tre giorni dal termine massimo di consegna stabilito.</p>	<p><b>1 per cento</b> al giorno del valore dell'ordine. Decorso il <b>quinto</b> giorno di ritardo è facoltà dell'Amministrazione Contraente acquisire la prestazione presso altri operatori economici, in tal caso i costi per l'acquisizione, ivi compresi quelli connessi all'individuazione di altro operatore, saranno imputati al Fornitore.</p>
<p>b) Ritardata consegna del materiale richiesto in urgenza oltre un giorno dal termine massimo di consegna stabilito.</p>	<p><b>1 per cento</b> al giorno del valore dell'ordine. Decorso il <b>terzo</b> giorno di ritardo è facoltà dell'Amministrazione contraente acquisire la prestazione presso altri operatori economici, in tal caso i costi per l'acquisizione, ivi compresi quelli connessi all'individuazione di altro operatore, saranno imputati al Fornitore.</p>
<p>c) Prodotti viziati o mancanza di requisiti di qualità prescritte nel capitolato tecnico.</p>	<p>In caso di consegna di prodotto viziato l'Amministrazione contraente procede alla restituzione del bene non conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico con obbligo di ritiro in capo al fornitore e contestuale sostituzione e all'applicazione della penale con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualità prodotto 1000 € una tantum;</li> <li>- Qualità imballaggio 500 € una tantum;</li> <li>- Qualità spedizione 100 € una tantum;</li> <li>- - Ritardata consegna con la modalità e per importo sopra indicato.</li> </ul>
<p>d) Mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti nei termini previsti per l'esecuzione dell'ordine.</p>	<p>Viene applicata una penale giornaliera di importo pari a <b>60 giorni</b> calcolati come indicato alla lettera a). Decorso il <b>quinto giorno</b> di ritardo è facoltà dell'Amministrazione Contraente acquisire la prestazione presso altri operatori economici.</p>
<p>e) Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, l'Amministrazione Contraente provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza.</p>	<p>L'Amministrazione Contraente procede alla restituzione del bene non conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico con obbligo di ritiro in capo al fornitore e contestuale sostituzione e all'applicazione della penale nella misura massima pari al <b>20%</b> del valore dell'ordine di esecuzione in relazione al quale è avvenuta la consegna dei prodotti viziati. La misura della penale viene individuata esattamente dalla singola Amministrazione Contraente nel momento della contestazione.</p>

Deve considerarsi inadempimento e/o ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nella offerta presentata dallo stesso fornitore, e nell'Accordo quadro firmato dalle parti.

Il direttore dell'esecuzione (DEC) riferisce tempestivamente al Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante in merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e nell'allegato tecnico

Il DEC contesta, quindi, al Fornitore, mediante lettera raccomandata A/R (o PEC), le inadempienze riscontrate e assegna un termine **non inferiore a 15 giorni** per la presentazione di controdeduzioni scritte al Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nell'Accordo Quadro o nel contratto specifico se non presenti nell'Accordo Quadro, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC e contestualmente a ESTAR.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il DEC, in questo caso, ferma l'applicazione delle penali da ritardo ove applicabili, assegnerà al Fornitore un termine **non inferiore a dieci giorni** entro i quali deve essere eseguita la/e prestazione/i. Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Contraente risolverà il contratto specifico ai sensi dell'art. 122, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora il ritardo dell'adempimento delle prestazioni determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto specifico, l'Amministrazione Contraente, su proposta del Responsabile Unico di Progetto della Stazione, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora il ritardo dell'adempimento delle prestazioni determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto specifico, l'Amministrazione Contraente, su proposta del responsabile del procedimento (RUP-AC), dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono qualificate "grave inadempimento" l'applicazione:

- n. 3 penalità di gravità alta nell'arco di 12 mesi dalla prima infrazione;
- n. 6 penalità di gravità media nell'arco di 12 mesi dalla prima infrazione;

al verificarsi delle situazioni sopra descritte l'Amministrazione Contraente procede con la risoluzione del contratto specifico ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D. Lgs. 36/2022 fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale, qualora vengano contestate all'aggiudicatario:

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alle stesse Amministrazioni Contraenti.

Gli importi corrispondenti saranno decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, secondo le modalità previste dalle Amministrazioni contraenti. In caso di assenza di fatture emesse, gli importi corrispondenti saranno trattenuti sulla cauzione definitiva, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida. L'escussione della garanzia per gli importi corrispondenti alle suddette penali è effettuata dalle stesse Amministrazioni Contraenti.

Della suddetta escussione ne dovrà essere data comunicazione a ESTAR.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione

delle penali.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di ESTAR, in qualità di titolare dell'Accordo Quadro, l'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, ad ESTAR nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano ad ESTAR nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano state reputate idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'affidatario le penali stabilite nella Convenzione / nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ESTAR, in qualità di titolare della Convenzione / dell'Accordo Quadro, potrà applicare penali all'affidatario fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% dell'importo/valore massimo complessivo della dell'Accordo Quadro, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto della Convenzione/ dell'Accordo Quadro, ESTAR potrà disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di contestazioni plurime da parte delle singole Amministrazioni Contraenti per **gravi inadempienze** che richiedono l'applicazione di penalità e/o per inadempimenti gravi accertati, ESTAR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, c. 5, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro/Convenzione fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e procedere con l'affidamento al secondo in graduatoria.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio/fornitura, il ESTAR si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio/fornitura. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio/fornitura. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Amministrazione Contraente potrà **risolvere di diritto il contratto** mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### 10.11 – Penalità in caso di sospensioni illegittime

Nel caso in cui le sospensioni, totali o parziali, di cui all'art. 10.12 siano disposte per ragioni diverse da quelle previste all'art. 121 del codice, imputabili alla colpa dell'amministrazione contraente, si applicano i seguenti indennizzi massimi (penali)

a) Maggiori oneri per spese generali infruttifere:

$$\frac{[i - u - s] * 6,5\%}{t} \times ts$$

dove:

i = importo contratto attuativo

u = utile [i\*10%]

s = spese generali [i\*15%]

t = giorni di durata del contratto attuativo

ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)

b) lesione dell'utile (da ritardo):

$$I * 10\% (i) * ts$$

dove:

I = interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231

10% i = utile contrattuale nella misura del 10%

ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)

- c) il mancato ammortamento, riferito al valore reale all'atto della sospensione, dei macchinari presenti sul luogo di svolgimento delle prestazioni (laddove esistenti) e alle retribuzioni inutilmente corrisposte, così come accertate dal DEC;

### 10.12 - Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione, che invia al Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante, nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore

## 11 – ESECUZIONE DEI CONTRATTI

### 11.1 - Contratto specifico/ordinativo di fornitura

Nel contratto specifico/ordinativo di fornitura l'Amministrazione Contraente:

- determinerà la fissazione dei livelli di servizio/fornitura delle prestazioni oggetto del contratto, inclusi tempi, modalità e luoghi di svolgimento dello stesso;
- potrà subordinare l'effettiva esecuzione delle prestazioni all'emissione di specifici ordini di esecuzione
- in caso di riorganizzazioni, spostamenti, trasferimenti potrà ridefinire le prestazioni e/o le modalità del servizio/fornitura da espletare
- potrà precisare, se diverse, penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale
- potrà meglio precisare le **ipotesi di recesso e/o di risoluzione descritte rispettivamente all'art. 13 e all'art.12**
- potrà prevedere modalità di verifica delle prestazioni e modalità e termini di pagamento diverse rispetto a quelle previste nel presente capitolato e che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente.
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente,
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di esecuzione delle prestazioni,
- prevederà prescrizioni relative alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali;
- indica i nominativi del Responsabile Unico di Progetto della Stazione Appaltante del singolo contratto specifico/ordinativo di fornitura
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica delle Amministrazioni Contraenti, che, in ogni caso, non potrà gravare in modo incongruo sugli offerenti.

Peraltro, con la stipula del contratto specifico o con il ricevimento dell'ordinativo di fornitura il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

## **11.2 – Responsabile unico di procedimento della fase di affidamento , Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante e DEC**

Responsabile unico di procedimento per fase di affidamento cura lo svolgimento della procedura di gara fino alla stipula dell'Accordo Quadro, gestisce le utilizzazioni e svolge tutti i compiti attribuiti dal presente Capitolato in rispondenza ai compiti di cui all'articolo 9 dell'Allegato I.2 al Codice relativi al RUP del modulo aggregativo e a quelli previsti all'articolo 15 del D. Lgs. 36/2023.

Il Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante nominato dagli Enti/aziende che utilizzano l'Accordo quadro in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dell'Allegato I.2 al Codice relativi al RUP per ciascun acquisto , in aderenza a quanto previsto nell'articolo 15 del D. Lgs. 36/2023 specifico e alla sua rendicontazione al termine della loro esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione riceve dal Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce in relazione all'importanza del servizio o della fornitura la periodicità con la quale il DEC è tenuto a presentare rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Le amministrazioni contraenti, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante, può nominare uno o più assistenti al DEC con funzioni di **direttore operativo** per svolgere compiti relativi alle funzioni di controllo, coordinamento e verifica nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle sue funzioni. I direttori operativi possono essere nominati, in relazione alle tipologie di prestazioni, anche fra dipendenti appartenenti ad Amministrazioni diverse da quella che ha proceduto ad affidare il contratto specifico/emettere Ordinativo di fornitura

### **11.3- Attività del DEC**

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Il DEC, ove nominato o il Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante è il soggetto che, di regola, effettua la verifica di conformità

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio scritti che sono comunicati al Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto del presente capitolato. Si applica, per le parti non richiamate quanto previsto nell'Allegato II.14 al Codice

### **11.4 - Attività di controllo del DEC.**

**a) la qualità della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta:**



*Modalità di svolgimento del controllo:* verifica di rispondenza, completezza e conformità dei beni consegnati rispetto al documento d'ordine.

*Standard qualitativi di riferimento:* verifica, in contraddittorio con il referente dell'appaltatore o con il supporto degli utilizzatori, i principali parametri qualitativi presenti nel bene oggetto della fornitura previsti nel capitolato tecnico e reperibili nell'offerta tecnica della ditta affidataria.

*Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi:* tutta la documentazione di gara necessaria per le attività di controllo (capitolato tecnico, offerta tecnica ed economica) è trasmessa al DEC dal RUP di gara attraverso la piattaforma START;

*Tempi ed intervalli temporali di verifica:* la verifica avviene secondo le modalità e i tempi concordati tra le parti interessate (DEC, ditta affidataria, personale utilizzatore).

#### **b) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna:**

*Modalità di svolgimento del controllo:* il DEC verifica che le modalità e i tempi di consegna siano avvenuti nel pieno rispetto di quanto disposto dal capitolato tecnico e normativo e dal documento d'ordine;

*Standard di risultato:* la verifica può avvenire in contraddittorio con il referente dell'appaltatore o avvalendosi del supporto del personale preposto all'emissione degli ordinativi.

*Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi:* le informazioni sono presenti nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica di gara trasmesse dal RUP tramite la piattaforma START; nel DDT e nell'ordine di fornitura inoltrato per posta elettronica dai competenti uffici.

*Tempi ed intervalli temporali di verifica:* la verifica avviene al momento della consegna.

#### **c) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale:**

*Modalità di svolgimento del controllo:* verifica della corretta esecuzione della fornitura attraverso gli ordinativi e la regolare consegna agli utilizzatori, verifica delle criticità segnalate dal cliente e dei relativi tempi necessari per addivenire alla risoluzione delle stesse;

*Chi fornisce le informazioni o dove è possibile reperirle:* gli utilizzatori dei prodotti presenti sul territorio regionale tramite posta elettronica.

*Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi:* il DEC potrà richiedere agli utilizzatori di fornire annualmente una breve reportistica circa il grado di soddisfazione raggiunto secondo una scala di giudizi es: (per niente soddisfatto 0, abbastanza soddisfatto 1, soddisfatto 2, molto soddisfatto 3) adeguatamente motivati.

Gli esiti del controllo debbono risultare da appositi documenti. In assenza di specifiche disposizioni devono risultare da processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RES eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RES delle penali ovvero della risoluzione per inadempimento nei casi consentiti.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva ciascuna Amministrazione Contraente che ha aderito all' Accordo quadro dovrà trasmettere al RUP certificato di verifica di conformità finale del servizio svolto.

### **11.5 Attività di controllo di ESTAR**

ESTAR potrà procedere ad effettuare controlli a campione mediante Audit esterni sull'andamento delle attività di controllo tenute dai DEC e dalle Amministrazioni Contraenti che hanno aderito all'Accordo quadro/Convenzione. I controlli avranno ad oggetto sia gli aspetti relativi agli elementi essenziali previsti dal capitolato di gara, sia gli aspetti relativi agli elementi rinvenibili nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno costituito oggetto di valutazione qualitativa.

### **11.6 - Avvio dell'esecuzione del contratto**

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante, o quest'ultimo ove il DEC non sia nominato dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati laddove compatibile con la tipologia di prestazioni:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Il verbale contiene altresì la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

L'amministrazione contraente può disporre l'esecuzione anticipata previa acquisizione di nulla osta da parte del RUP, in tali casi il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. Quando il DEC, fermo quanto sopra, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

### **11.7 – Contestazioni e riserve**

Qualsiasi divergenza o contestazione fra il fornitore e l'amministrazione contraente inerente all'esecuzione del contratto non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto specifico, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.

Le riserve del fornitore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al DEC durante il periodo contrattuale.

Il fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il fornitore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di esecuzione della prestazione.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

### **11.8 – Accertamenti quali-quantitativi, Verifica di conformità o di regolare esecuzione**

Le Amministrazioni Contraenti definiranno tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo i propri ordinamenti. Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ove nominato o il Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante o suo delegato, effettuano la Verifica di conformità, ai sensi dell'articolo 116 del Codice, volta a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni rese dal Fornitore, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Ai fini della liquidazione di singole fatture, nei casi in cui non l'Amministrazione contraente non avvii una verifica di conformità, il DEC procede con attività di accertamenti quali-quantitativi delle prestazioni rese che hanno lo scopo di accertare quanto previsto all'articolo 32, comma 2, lett. a) dell'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023 e che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e

con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. La gestione del controllo contabile è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici. (piattaforme telematiche). In ogni caso, il DEC eseguiti gli accertamenti quali-quantitativi con esito positivo, procede a comunicare le risultanze al Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante e al Fornitore, per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo "Fatturazione e pagamenti". È fatta salva, in tutti i casi in cui il contratto specifico abbia ad oggetto la fornitura periodica o continuativa di cose, la possibilità per l'amministrazione contraente di procedere con gli accertamenti quali-quantitativi e con le verifiche di conformità anche dopo il ricevimento della fattura.

Per tutte le attività di verifica e controllo delle prestazioni il Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante e il DEC possono procedere a convocare in contraddittorio il Fornitore. In ogni caso ogni eventuale difformità viene tempestivamente, allo stesso, contestata con possibile indicazione dei rimedi da porre in essere o delle penalità applicate. Viene redatto un processo verbale delle attività di verifica di conformità a cura del DEC

A seguito dell'attività di accertamento e di verifica di cui sopra le Amministrazioni Contraenti potranno emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con le stesse Amministrazioni Contraenti, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e le Amministrazioni Contraenti, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio/fornitura.

In tutti i casi in cui il contratto specifico abbia ad oggetto la fornitura periodica o continuativa di cose le contestazioni possono essere effettuate di norma entro i 3 mesi successivi alla consegna, previa acquisizione degli esiti delle verifiche condotte dai direttori operativi presenti nelle aziende sanitarie. Il DEC procede a comunicare l'esito delle verifiche condotte al Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante che potrà, se riscontrate difformità procedere con applicazioni delle penali nella misura individuata nell'Accordo quadro/Convenzione, ivi compresi gli allegati.

Il DEC, ove nominato, predispose il certificato di conformità che viene controfirmato dal Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

## **11.9 - Verifiche di Conformità Aziendali**

Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Amministrazioni Contraenti in relazione alle rispettive prestazioni del servizio/fornitura, il RUP\_CC o suo delegato può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle Strutture interessate.

## **11.10 -Variazioni delle prestazioni**

L'Amministrazione Contraente per esigenze connesse allo svolgimento dei servizi /forniture/della convenzione/accordo quadro) e nel contratto specifico/ nell'ordinativo di fornitura emesso, può richiedere variazione delle attività ivi previste.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino un aumento/diminuzione del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nel contratto specifico/Ordinativo di fornitura, di importo pari o inferiore al 20% il fornitore è tenuto ad adempiere agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste, In tali casi l'Amministrazione Contraente procede ad informare il RUP-RAF della suddetta variazione ai fini del monitoraggio della convenzione/accordo quadro.

Fermo restando la possibilità da parte delle Amministrazioni Contraenti di attivare la procedura per l'adesione alla convenzione/Accordo quadro, nel caso in cui una fra queste che abbia già aderito alla convenzione e abbia emesso ordinativi di fornitura, ha la necessità di richiedere lo svolgimento di prestazioni oggetto del presente capitolato, aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste per un importo superiore al 20% dell'originaria contratto specifico/ordinativo di fornitura, deve richiedere al RUP-RAF la verifica della capienza del QE della convenzione/Accordo quadro. Acquisito il parere favorevole affida un nuovo contratto specifico/ordinativo di fornitura e quindi acquisisce un nuovo CIG derivato.

Tutte le variazioni sono valutate ai prezzi di aggiudicazione eventualmente revisionati. Qualora comportino prestazioni non previste in offerta o nel capitolato, e per le quali non sia stabilito un prezzo di aggiudicazione, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono valutati con le seguenti modalità:

- a) raggugliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati da ESTAR su proposta del Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non manifesti riserva, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Sarà necessario procedere con un nuovo affidamento del contratto.

Le prestazioni aggiuntive ed i nuovi prezzi potranno essere richieste anche da altre Amministrazioni Contraenti e dunque integrano il "pacchetto" di prestazioni originariamente dettagliate nel capitolato tecnico. A tal fine il fornitore è tenuto ad applicare i prezzi formulati dallo stesso.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

### **11.11 - Variazioni delle prestazioni proposte dal fornitore**

Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dal fornitore deve essere espressamente autorizzata. A tal fine, il DEC se presente cura l'istruttoria e ne sottopone l'esito al Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante e al RUP.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC quest'ultimo impartisce al fornitore le istruzioni per il ripristino delle prestazioni originarie con spese a carico di quest'ultimo.

### **11.12 – Sospensione Contrattuale**

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 121 del D.Lgs 36/2023.

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante. Tale verbale dovrà contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l'imputabilità delle stesse.

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.121 del Codice, si applicano le penali previste dal presente capitolato o nel capitolato tecnico/prestazionale.

Il Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante.

Il verbale di ripresa riporta il nuovo termine di cessazione del contratto laddove ritenuto necessario e compatibile con la natura delle prestazioni dal Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante

### **11.13 - Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto attuativo e quindi delle situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni dello stesso direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

## **12 – PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO E AVVALIMENTO**

Il Fornitore non potrà sub-appaltare, nemmeno in parte, il servizio/fornitura oggetto del presente Capitolato, né cedere, per nessun motivo, i contratti specifici o la loro esecuzione senza il consenso ESTAR fermo il rispetto dei presupposti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2013

Il subappalto è ammesso in conformità, all'art.119 del D.Lgs. 36/2023 tenuto conto della specificità del servizio/fornitura in questione. In tutte le ipotesi in cui sia stato autorizzato l'affidamento delle prestazioni in subappalto, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione contraente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In particolare il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023 circa l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice stesso.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato all'art.119 del D.Lgs. 36/2023, alle seguenti condizioni:

- che il Fornitore abbia indicato in offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- il Fornitore deve trasmettere al RUP il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate in cui deve essere, puntualmente, indicato l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art.119, comma 16, del D.Lgs.36/2023 la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice.

con la trasmissione del contratto di subappalto l'appaltatore deve produrre, altresì:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,
- la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente,
- nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art.100 nella misura indicata nel bando di gara

Trovano applicazione tutte le altre disposizioni di cui all'art.119 del D. Lgs. 36/2023 nonché quelle relative alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione dell'accordo quadro

La documentazione relativa al subappalto autorizzato, incluso il contratto di subappalto, deve essere trasmessa all'Amministrazione contraente al fine di rendere edotti il Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante e DEC.

Il direttore dell'esecuzione, in caso di prestazioni svolte in subappalto:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni inerenti agli obblighi di cui all'articolo 119 del codice.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il contratto di avvalimento viene trasmesso dal RUP al Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante ed al DEC.

Il direttore dell'esecuzione coadiuva il Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi art.104 del Codice.

Il Responsabile unico di progetto della Stazione appaltante accerta in corso d'opera, con la collaborazione del DEC, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di avvalimento.

### **13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRI E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

Ferma l'applicazione dell'articolo 122 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, ESTAR qualifica quale grave inadempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo quadro l'applicazione, da parte delle Amministrazioni Contraenti, di penalità pari al 10% dell'importo massimo complessivo dell'Accordo quadro; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell'art. 122, del D. Lgs. 36/2023 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione della Convenzione/accordo quadro.

ESTAR procede con la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche se relativamente ad una Amministrazioni Contraente;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in relazione all'affidamento di prestazioni ad altro operatore economico in riferimento ad un solo contratto specifico affidato dall'amministrazione contraente.

In caso di risoluzione, ESTAR procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Ciascuna Amministrazione contraente risolve il contratto specifico in tutte le ipotesi di cui al precedente articolo "Penalità" a tal fine procede ai sensi dell'articolo 122, commi 3 o 4, del D. Lgs. 36/2023 in relazione alle fattispecie, nel concreto riscontrate.

Ciascuna Amministrazione contraente qualifica l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del relativo Contratto specifico/Ordinativo di Fornitura come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, dell'art. 122, del D. Lgs. 36/2023 e dunque, alle condizioni ivi previste, nonché a quanto previsto all'art. 10 dell'Allegato II.14 al Codice, dispone la risoluzione del relativo contratto specifico.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data prevista dal contratto specifico/Ordinativo di fornitura oppure nell'ordine di esecuzione;
- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Amministrazione Contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato Normativo, anche contenute nel Piano Dettagliato degli Interventi ( *ove richiesto*), mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione delle prestazioni tese a porre rimedio a inadempienze contestate.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio tale da arrecare pregiudizio grave ed irreparabile;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate da altro operatore economico che non sia stato autorizzato da ESTAR a svolgere attività in subappalto.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi della vigente normativa, nelle ipotesi di risoluzione del contratto, ESTAR potrà procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio/fornitura ad altro fornitore che segue in graduatoria ai sensi dell'articolo 124 comma 2 del Codice alle condizioni del concorrente interpellato, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente. Nei contratti specifici/Ordinativi di fornitura di importo complessivo pari o superiore a un milione di euro lo scorrimento, alle condizioni dell'interpellato, avviene previo parere del Collegio Consultivo Tecnico che viene appositamente costituito e nominato da ESTAR/Amministrazione contraente e dal Fornitore.

## **14 – CAUSE DI RECESSO**

Estar/Amministrazioni Contraenti per quanto di loro interesse e competenza, potranno recedere dalla Convenzione/accordo quadro nonché dai singoli Contratti attuativi qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte della convenzione/accordo

quadro o di singoli contratti specifici.

E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.

## **15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

E' vietata la cessione dell'Accordo quadro nonché dei singoli Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad Estar il diritto a risolvere l'Accordo quadro, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla garanzia definitiva e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di fusione o trasformazione di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ad Estar ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio/fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo operatore economico risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione di Estar.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di consorzi o RTI si applica quanto previsto all'art. 68 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato al Codice ivi richiamato nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

## **16 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI**

ESTAR, per tutta la durata dell'Accordo quadro, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula della convenzione, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. Estar potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti della convenzione.

Resta comunque fermo che i Fornitori parti dell'Accordo quadro hanno l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula della convenzione stessa, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di ordinativo o contratto attuativo (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.

In particolare, ciascun Fornitore parte della convenzione ha l'obbligo di:

- A) comunicare immediatamente alla Estar ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta ;
- B) trasmettere a Estar la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui 94 del D. Lgs. 36/2023 con cadenza annuale a partire dalla data di stipula dell'Accordo quadro e per tutta la sua durata (compresa eventuale proroga).

## **17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Estar fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti.

### **Titolare del trattamento**



Il titolare del trattamento è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dr. Massimo Braganti domiciliato per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email [direzione@estar.toscana.it](mailto:direzione@estar.toscana.it), PEC [estar@postacert.toscana.it](mailto:estar@postacert.toscana.it).

### **Responsabile della protezione dei dati (RPD)**

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email [rpd@estar.toscana.it](mailto:rpd@estar.toscana.it).

### **Responsabile e sub responsabile del trattamento dei dati**

Qualora Estar si trovi a gestire dati personali relativamente alle funzioni trasferite dalla L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm. ed ii., Estar svolge funzioni di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della DGRT n. 742 del 02/07/2018.

La suddetta DGRT è resa disponibile sul sito di Estar nella sezione Privacy.

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Estar anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana).

Per quanto riguarda i dati trattati attraverso il sistema telematico di acquisti regionale, Regione Toscana tratta i dati per conto di Estar titolare del trattamento ed è pertanto nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD

Il Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana effettua i trattamenti secondo quanto stabilito nel contratto con I-Faber da Regione Toscana.

### **Trattamento dei dati personali relativamente ai contratti attuativi**

Ai sensi della DGRT n. 742/2018 qualora dalle prestazioni contrattuali riguardanti materie quali tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al SSR e le tecnologie sanitarie (se l'attività comporta anche l'assistenza e manutenzione con risorse proprie di Estar), al fornitore vengono affidati trattamenti di dati personali di cui Estar risulta responsabile del trattamento e viene nominato come sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 6 “*Nomina sub responsabili del trattamento*” dello schema di convenzione adottato la suddetta Delibera Regionale a far data dalla stipula del contratto attuativo.

Sono affidati al sub-responsabile tutti gli obblighi in capo ad Estar di cui all' art. 2 “*Obblighi del responsabile del trattamento e modalità di trattamento*”, art dello schema di convenzione adottato con DGRT n. 742/2018 a far data dalla stipula dell'accordo quadro/convenzione.

Per le prestazioni contrattuali non comprese nelle materie sopracitate con la stipula del contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati, designano formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale responsabile del trattamento. Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dati ivi compreso la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679

Alle stesse Amministrazioni Contraenti, titolari dei contratti attuativi, sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del servizio/fornitura prestato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari,

ecc.. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Amministrazione Contraente.

### **Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti da Estar potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

### **Finalità del trattamento**

I dati personali conferiti sono trattati per le finalità previste dal RGPD quali l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito Estar. I dati forniti vengono acquisiti dall'Ente, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da Estar ai fini della stipula della convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa della convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti da Estar potranno essere trattati per fini di studio e statistici.

### **Modalità di trattamento**

Il trattamento sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal RGPD e dalla Delibera del Direttore Generale di Estar n. 168 del 24/05/2018 *“Approvazione delle linee guida per l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in Estar. Adempimenti conseguenti.”*

I dati personali saranno:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime;
- adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- esatti e, se necessario aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **Tempi di conservazione dei dati personali**

I tempi di conservazione dei dati personali sono:

- mutuati dal massimario di scarto di Estar approvato con delibera del Direttore Generale di Estar centro n. 153 del 28/06/2013;
- strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti o sottengono ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

### **Ambito di comunicazione e diffusione**

I dati potranno essere comunicati:

- alle amministrazioni contraenti che procederanno alla stipula dei contratti attuativi basati sulla convenzione;
- al personale di Estar o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all'Ufficio Studi interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza od assistenza a Estar in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anti Corruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito di Estar [www.estar.toscana.it](http://www.estar.toscana.it) e la piattaforma START <https://start.e.toscana.it/>.

### **Diritti dell'interessato**

In ogni momento, il concorrente interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- f) proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

I diritti sono esercitabili con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email [rpd@estar.toscana.it](mailto:rpd@estar.toscana.it).

Sarà fatto obbligo al fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle amministrazioni contraenti interessate.

In particolare il fornitore dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

## **Trasferimento dei dati personali**

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

## **Categorie particolari di dati personali**

Ai sensi dell' art. 9 del Regolamento UE 2016/679, ad Estar potrebbero essere conferiti dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona".

Tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall'art. 9 par.1 del GDPR.

## **Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione**

Estar non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, del Regolamento UE 2016/679.

## **Misure di sicurezza**

1. Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il fornitore si impegna:

- a) ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- b) a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- c) a fornire relazione scritta, almeno semestrale, ad oggetto le misure di sicurezza adottate e quelle in progetto in relazione ai rischi per la protezione dei dati personali.

## **Responsabilità**

1. Il titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il RGPD.

2. Il fornitore risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni date dal titolare del trattamento contenute in specifici accordi relativi a particolari argomenti stipulati tra Estar ed il fornitore.

3. Il fornitore o le Amministrazioni contraenti sono esonerati dalla responsabilità di cui ai commi 1 e 2 se dimostrano che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

4. Qualora le Amministrazioni contraenti ed il fornitore siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, sono responsabili in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

5. Qualora le Amministrazioni contraenti/Estar o il fornitore abbia pagato l'intero ammontare del risarcimento del danno, sussiste il diritto di reclamare dal Titolare/Responsabile del trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.

6. Il fornitore si obbliga a tenere manlevata ed indenne le Amministrazioni contraenti/Estar da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il fornitore dovesse essere condannato a pagare derivante direttamente o indirettamente, da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come

autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

## **18 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare ESTAR e l'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti di ESTAR o della Amministrazione contraente, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti di ESTAR e della Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto .

## **19 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie tra il committente ed i fornitore parti della convenzione - così durante l'esecuzione come al termine dei contratti attuativi, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

## **20 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

## **ALLEGATI**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- Progetto di gara